

TRIBUNALE DI PAVIA

SEZIONE SECONDA

ORDINANZA

NELLA CAUSA N. 2187 – 2011 (a cui è riunita la causa 989 – 2011)

Il giudice sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione a giudizio per mancata indicazione del termine a comparire di venti giorni, sollevata da Fc. N. sin dalla costituzione in giudizio avvenuta alla prima udienza in data 6 luglio 2011 così osserva e decide.

Con atto di citazione depositato il 25 marzo 2011 S. Sg. e F. Pl. citavano N. Fc., G. Mr. e Gb. La Cr. Immobiliare s.r.l. *“ a comparire innanzi al Tribunale intestato, Giudice designando, all'udienza del 6 luglio 2011, ore di fito con l'invito a costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. con l'avvertenza che in caso di mancata comparizione, si procederà in dichiarata contumacia. ”*

Alla prima udienza Fc. N. si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del termine a comparire di venti giorni, ragione per la quale si costituiva solo in udienza così incorrendo nelle decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c..

Secondo quanto previsto dall'art. 156 c.p.c. *“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”*.

Vige quindi nel nostro ordinamento il principio della tassatività delle nullità, derogato o comunque temperato dal comma 2 dell'art. 156 c.p.c. che estende l'area delle nullità a tutti quegli atti che manchino di requisiti formali necessari per il raggiungimento del loro scopo. Il potere del giudice di pronunciare la nullità trova un limite in quanto previsto dall'art. 156 comma 3 c.p.c.. In mancanza di una nullità comminata dalla legge, spetta quindi al giudice stabilire se lo scopo dell'atto sia stato o meno raggiunto.

Ciò premesso, l'art. 164 c.p.c. indica specificatamente i casi in cui la citazione è nulla e tra dette ipotesi non rientra la mancata indicazione del termine a comparire. Il legislatore ha infatti previsto che l'atto di citazione sia nullo nei seguenti casi: omissione o assoluta incertezza di alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1 e 2 dell'art. 163; mancanza della indicazione della data dell'udienza di comparizione; assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge; mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163.

Questo primo gruppo di nullità attiene alla così detta vocatio in ius essendo funzionali tutti i detti requisiti a garantire l'attivazione del contraddittorio nei confronti di colui o coloro nei confronti dei quali la domanda giudiziale è proposta.

La citazione è poi nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3 dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo, requisiti questi che attengono alla editio actionis e quindi tali da consentire l'identificazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio attraverso gli elementi individuatori dell'azione.

Accertato che l'omessa indicazione del termine di venti giorni per la costituzione in giudizio non è prevista dall'art. 164 c.p.c. quale causa di nullità della citazione, si deve verificare se tale mancanza abbia impedito all'atto di raggiungere il suo scopo.

Anche tale ipotesi va esclusa là dove si consideri che l'atto di citazione ha il duplice scopo di realizzare il contraddittorio con il convenuto che viene evocato in giudizio attraverso la notifica dell'atto ed individuare la situazione sostanziale di cui si chiede la tutela. L'indicazione della data della udienza a cui comparire è sufficiente al fine di garantire la realizzazione del contraddittorio. L'indicazione del termine a comparire ha infatti diversi scopi: assicurare all'attore un congruo lasso di tempo per preparare le proprie contro difese, consentire al giudice di acquisire piena conoscenza degli atti introduttivi prima dell'udienza di trattazione; garantire al convenuto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa proponendo le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e sollevare eccezione di incompetenza territoriale che non sia rilevabile d'ufficio. Il termine di giorni venti è infatti meramente ordinatorio ma la costituzione in giudizio senza il rispetto di detto termine importa le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c..

Esclusa l'eccepita nullità dell'atto di citazione a giudizio, si ritiene di dover comunque disattendere la valutazione compiuta dal giudice con ordinanza in data 21 luglio 2011 là dove ha ritenuto che la costituzione in giudizio del convenuto avesse sanato il dedotto vizio della citazione.

Fc. N., infatti costituendosi in udienza, ha eccepito l'omessa indicazione del termine a comparire chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e fissata una nuova udienza nel pieno rispetto dei termini ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Giova però evidenziare come parte convenuta, costituendosi in udienza non abbia dedotto l'inosservanza del termine a comparire, quanto piuttosto la mancata indicazione di detto termine, né la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.. Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 3 c.p.c. solo in queste due ipotesi il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini. In presenza di altri vizi afferenti la vocatio in ius la norma nulla prevede. Una piena ed automatica rimessione in termini del convenuto è quindi prevista solo in presenza dei due sopra indicati vizi, quasi che solo l'esistenza di detti vizi possa effettivamente impedire al convenuto di approntare tempestivamente la propria difesa. Come evidenziato anche la mancata indicazione del termine a comparire impedisce al convenuto di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, non apparendo sufficiente la mera indicazione dell'articolo di legge che detto termine prevede (art. 166 c.p.c.), ciò che è avvenuto nel caso in esame. L'atto di citazione viene infatti generalmente notificato al convenuto personalmente, quando ancora non ha conferito alcun mandato ad un difensore che solo potrebbe dedurre dalla semplice indicazione di un articolo di legge quali siano i termini a comparire. Ed anzi è solo l'esplicita indicazione del termine che consente alla parte di provvedere tempestivamente al conferimento di una procura al difensore.

Senza dover ricorrere a forzature interpretative si ritiene di poter applicare al caso in esame l'art. 153 c.p.c. . Il convenuto costituito ha infatti dedotto che il vizio contenuto nell'atto di citazione gli ha impedito l'effettivo svolgimento delle proprie difese con il conseguente maturare delle decadenze previste dalla legge per causa non imputabile allo stesso.

In conformità alle argomentazioni esposte, sussistendone i presupposti di legge

Visti gli artt. 153 e 294 c.p.c.

Rimette Fc. N. nel termine di giorni venti per costituirsi alla nuova prima udienza che viene fissata per il giorno

09.05.2012 ORE 10.10

con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

A tale riattribuzione del potere dal quale Fc. N. era decaduto corrisponde analogo ripristino dei poteri di reazione delle controparti in punto di eccezioni, prova contraria, dovendosi riaprire parzialmente con riguardo ai poteri nei quali Fc. N. è stato restituito in termini quelli delle controparti che siano la conseguenza dell'esercizio dei primi.

Si comunichi alle parti costituite.

Pavia, 18 febbraio 2012

IL GIUDICE

Fenucci Michela